DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — LUNEDÌ 2 MARZO — NUM. 50

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re con Decreti in data 26 febbraio ora scorso ha nominato:

l'onorevole Avvocato GIOVANNI DELLA ROCCA, Deputato al Parlamento, a Sotto Segretario di Stato per gli affari di *Grazia, Giustizia e dei Culti*;

l'onorevole Professore ANTONIO SALANDRA, Deputato al Parlamento, a Sotto Segretario di Stato per le *Finanze*;

l'onorevole Avvocato SECONDO FROLA, Deputato al Parlamento, a Sotto Segretario di Stato pel *Tesoro*;

l'onorevole Conte LEOPOLDO PULLÈ, Deputato al Parlamento, a Sotto Segretario di Stato per la *Pubblica Istruzione*;

l'onorevole Avvocato ALESSANDRO PASCOLATO, Deputato al Parlamento, a Sotto Segretario di Stato per le *Poste e i Telegrafi*.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 66 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª) sul Credito fondiario;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge del 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª) sull'esercizio del Credito fondiario, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1891.

UMBERTO.

L. MICELI.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge del 17 luglio 1890 sul Credito fondiario

Art. 1.

La Società anonima, che aspira alla concessione per l'esercizio del credito fondiario in conformità della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª), deve presentare entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto reale che approverà il presente regolamento, analoga domanda al ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

Alla domanda, di che nell'articolo precedente, debbono essere allegati i documenti seguenti:

1° Lo statuto e l'atto costitutivo della Società anonima, stipulati, depositati, trascritti, affissi o pubblicati secondo le prescrizioni del Codice di commercio;

2° Una copia autentica della convenzione o delle convenzioni (quando ne sia il caso) stipulata ai termini dell'art. 20 della legge per la partecipazione di uno o più degli Istituti attuali alla formazione del nuovo Istituto;

3° Il certificato comprovante il versamento del capitale sociale in quantità non minori di quelle richieste dall'art. 3 della legge del 17 luglio 1890, secondo che alla formazione della Società partecipi o non alcuno degli attuali Istituti di credito fondiario, a forma dello articolo 20 e seguenti della legge suddetta:

4° L'elenco dei mutui e delle altre operazioni attive che l'Istituto o gli Istituti antichi partecipanti apportano al nuovo Istituto, con la indicazione delle garanzie ipotecarie a carico dei debitori;

5° L'elenco nominativo dei componenti il Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale della Società, con le indicazioni atte a giustificare l'osservanza delle condizioni stabilite nei capoversi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge.

Quando la Società avrà proceduto alla nomina del Direttore generale dovrà notificarla al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 3.

Il ministro ha diritto di farsi esibire tutti i documenti che reputi necessari per un ponderato esame della domanda e per le deliberazioni da emettere su di essa.

Dopo aver accertato lo adempimento di tutte le prescrizioni della legge e del presente regolamento, il ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta le sue proposte al Consiglio dei ministri ed ottenuta la deliberazione di questo, promuove il decreto reale con cui è approvato lo statuto sociale ed è accordata alla Società la concessione dell'esercizio del credito fondiario col privilegio consentito dalla legge del 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª).

Art. 4.

La Società, conseguito il decreto di concessione, presenterà, entro un mese, all'approvazione del Governo, ai termini dell'articolo 5, penultimo capoverso della legge, le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia, studi legali e simili che vengono imposte ai mutuatari.

Questi documenti possono essere presentati insieme alla domanda di concessione; ed in questo caso sono approvati contemporaneamente ad essa.

Ottenuta l'approvazione dei detti documenti per decreto reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Ministero del Tesoro, la Società potrà cominciare l'impiego del capitale in mutui ipotecari da farsi in contanti.

Art. 5.

Le norme per la concessione dei mutui debbono stabilire:

1° I saggi d'interesse che l'Istituto si propone di fissare per i mutui.

2° la misura della provvigione che, nei limiti determinati dalla legge, la Società intende richiedere ai mutuatari, secondo le diverse combinazioni consentite dalla legge;

3° le norme per l'accertamento della proprietà e per la stima del valore degli immobili offerti in ipoteca dai mutuatari.

4° le disposizioni intorno ai luoghi ed agli uffici ai quali debbono essere presentate le domande di mutuo; alle attribuzioni di tali uffici, ed alle modalità delle domande;

5° le disposizioni intorno ai luoghi, ai tempi ed ai modi di pagamento delle semestralità.

Art. 6.

Le tariffe per il calcolo delle semestralità debbono essere compilate in relazione al saggio od ai saggi d'interesse adottati dalla Società, ed indicare distintamente, per cento lire di capitale mutuato, e quote di ammortamento, d'interesse e di tasse dovute secondo il periodo di durata del mutuo da dieci a cinquant'anni.

Queste tariffe verranno poi integrate, all'atto di ogni mutuo, con la quota per la provvigione, ed altresì con quella delle spese, quando ne sia il caso ai termini dell'articolo seguente.

Art. 7.

Le tariffe delle spese imposte ai mutuatari debbono indicare l'ammontare di quelle richieste per:

a) la perizia o stima dei fondi;

b) lo studio legale dei documenti comprovanti la proprietà e le garanzie ipotecarie;

c) la stipulazione dei contratti.

Debbono inoltre stabilire l'ammontare del deposito da farsi dal mutuatario all'atto della domanda del mutuo, e se e quanta parte di esso venga restituita al mutuatario quando il mutuo non si effettui.

La tariffa può stabilire una percentuale sulle semestralità, in rimborso di tutte le spese anzidette, per applicarla allorchè i mutuatari vi acconsentano; nel qual caso il detto deposito o non sarà eseguito, o, se eseguito, dovrà restituirsi integralmente.

Art. 8.

Ai mutui per l'impiego del capitale sociale e del fondo di riserva, che debbono essere fatti in contanti, si applicano tutte le condizioni stabilite dalla legge del 22 febbraio 1885 (testo unico), da quella del 17 luglio 1890 e dal presente regolamento in ordine al saggio dell'interesse, ai modi e tempi di rimborso, alla provvigione ed alle spese.

La contabilità del capitale sociale e del fondo di riserva deve tenere in evidenza, giorno per giorno, il movimento dei mutui fatti con essi e l'impiego dei fondi disponibili, per gli effetti degli articoli 6 e 9 della legge.

Art. 9.

L'Istituto deve sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvederà, dopo sentito il Ministro del tesoro, il modello delle cartelle fondiarie. Queste sono distinte in tipi secondo le diverse combinazioni consentite dagli articoli 10 e 11 della legge e il saggio d'interesse pattuito sui mutui in rappresentanza dei quali vengono emesse in circolazione.

Le cartelle pagabili in oro conterranno in caratteri visibili l'indicazione di questo patto, ed a tergo delle medesime dovrà essere stampato l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 17 luglio 1890.

Le cartelle del nuovo istituto debbono essere diverse per colori e fregi da quelle degli altri Istituti che conserveranno l'esercizio del credito fondiario.

Art. 10.

La creazione delle cartelle fondiarie è fatta per tipo e può esser fatta per serie in ciascun tipo, previa formale deliberazione del Consiglio di amministrazione nella quale sarà indicato il tipo e, se del caso, il numero della serie di cui è ordinata la creazione, l'obbligo del pagamento in oro, se del caso, ed il saggio dell'interesse.

La creazione si effettua stampando su ciascuna cartella il tipo e, se del caso, il numero della serie, la data della deliberazione che ordina la creazione, apponendovi a mano le firme del direttore generale o di chi ne fa le veci, di uno dei consiglieri a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione e del commissario governativo, ed imprimendovi il bollo a secco della Società.

Dell'eseguita creazione è redatto processo verbale sottoscritto dalle persone le cui firme figurano sulle cartelle.

Le cartelle fondiarie possono essere aggruppate in titoli di cinque e dieci; sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo per ciascun tipo e, se del caso, per ciascuna serie. Le matrici da cui vengono staccate le cartelle debbono portare le stesse firme di esse.

Art. 11.

In fino a che tutto il capitale versato non sia stato impiegato in mutui in contanti, l'Istituto non può creare ed emettere cartelle se non per un importare eguale a quello dei mutui già concessi in con-

tanti, per modo che questa emissione in nessun caso possa eccedere l'ammontare dei mutui stessi e quello del capitale versato.

Compiuto l'impiego del capitale versato in mutui fatti in contanti, l'Istituto può accordare altri mutui in contanti o nelle altre forme previste dalla legge, e creare ed emettere cartelle in proporzione delle operazioni compiute, nei limiti di 5, 8 e 10 volte il capitale medesimo, secondo le diverse emergenze contemplate dagli articoli 3 e 7 della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª).

Agli effetti della creazione ed emissione delle cartelle il fondo di riserva costituito in esecuzione dell'articolo 12 della legge suddetta deve considerarsi come capitale versato, e quindi può dar luogo alla successiva applicazione delle disposizioni precedenti, distintamente per il periodo della emissione alla pari dei mutui fatti in contanti, e per quello della emissione delle cartelle in ragione di 5, 8 e 10 volte l'ammontare della riserva accumulata.

Art. 12.

Le piazze estere da designarsi con decreto reale su proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Ministero del tesoro, per la determinazione del cambio medio giusta l'articolo 11, ultimo comma della legge, saranno scelte fra quelle nelle quali la Società stabilirà il servizio di pagamento degli interessi e dei rimborsi delle cartelle in oro.

La determinazione del cambio medio è fatta in base ai cambi correnti sull'Italia nelle dette piazze estere nei primi venti giorni del mese di giugno per le semestralità che i mutuatari pagano il 1° luglio, e nei primi venti giorni del mese di dicembre per le semestralità pagabili il 1° gennaio.

Quando il mutuatario non paghi le semestralità nelle epoche stabilite, l'Istituto può applicare il cambio medio risultante dai cambi correnti sulle dette piazze nel giorno in cui il pagamento si effettua.

Art. 13.

Contemporaneamente al regio decreto di concessione a favore del nuovo Istituto, il ministro di agricoltura, industria e commercio ne promuoverà altro, con cui saranno designati gli Istituti attualmente esistenti che conserveranno l'esercizio del credito fondiario, con l'indicazione della zona territoriale entro la quale ciascuno di essi dovrà, dopo tre mesi, limitare le sue operazioni, e con l'indicazione del limite di emissione delle cartelle qualora si tratti d'Istituti esercitati da Società per azioni.

Art. 14.

Allo spirare di tre mesi dal decreto di concessione a favore del nuovo Istituto, gli Istituti attualmente esistenti che conserveranno lo esercizio del credito fondiario entro la rispettiva zona territoriale, non potranno stipulare nuovi contratti condizionati di mutui o consentire anticipazioni con ipoteca sui beni situati fuori di essa.

Le domande di mutui o di anticipazione, presentate a tutto il 17 luglio 1890, i cui contratti non fossero ancora stipulati allo spirare del termine, stabilito nel comma precedente, potranno aver corso. Le altre verranno restituite alle parti insieme ai documenti ed al deposito fatto per le spese.

L'Istituto potrà ritenere la parte del deposito effettivamente spesa; ma in tal caso ha l'obbligo di consegnare all'interessato la stima ed il parere legale, in pagamento dei quali era stata erogata la somma che intende ritenere.

Art. 15.

Gl'Istituti attualmente esistenti che conserveranno l'esercizio del credito fondiario, quando intendano modificare la circoscrizione della rispettiva zona, debbono farne domanda al ministro di agricoltura, industria e commercio, allegando i documenti giustificativi degli accordi presi con gli altri Istituti interessati.

Art. 16.

Quelli fra i tre Istituti (Banco di Napoli, Cassa di risparmio di Lombardia, Opere Pie di San Paolo di Torino) che, a termini dell'art. 23 della legge, domanderanno l'autorizzazione all'esercizio del credito fondiario locale nella zona di Roma, appena otterranno tale concessione qualora non abbiano in Roma una speciale agenzia per le operazioni di credito fondiario, dovranno istituirvela.

Art. 17.

Con Regio decreto, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione dell'esercizio del credito fondiario degl'Istituti, che nel 17 luglio 1890 si trovavano nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 24 della legge.

Art. 18.

Gl'Istituti di credito fondiario che intendono far uso della facoltà ad essi consentita dall'art. 38 della legge, debbono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio il piano della divisata conversione, indicando il tipo e, ove ne sia il caso, la serie di cartelle che vogliono ritirare dalla circolazione, il saggio d'interesse delle cartelle da emettere in cambio di quelle che si ritirano; l'epoca fissata per applicare ai mutuatari il beneficio della riduzione dell'interesse, e la proporzione di questa nel caso in cui non possa applicarsi per intero.

La conversione delle cartelle potrà esser fatta anche per una parte soltanto dello stesso tipo o della stessa serie: in questo caso le cartelle da ritirare saranno designate per estrazione.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, esaminato il piano e sentito il Ministero del tesoro, dichiara se nulla osti all'applicazione di esso; ed ha facoltà di richiedere che venga opportunamente modificato dove risulti contrario alle disposizioni della legge.

Art. 19.

Presso la sede centrale della Società funzionerà un commissario nominato con decreto reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, per esercitarvi la vigilanza in conformità ai precetti del testo unico della legge 22 febbraio 1885, del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1885, n. 3278 (serie 3ª), della legge del 17 luglio 1890 e del presente regolamento.

La Società è tenuta a pagare all'erario, a titolo di spese di vigilanza, l'annua somma che verrà stabilita nel regio decreto di concessione.

Art. 20.

Oltre alle speciali norme che saranno stabilite nel decreto di concessione a termini dell'art. 14 della legge 17 luglio 1890, si applicano al nuovo Istituto le norme di vigilanza stabilite nel titolo VI del regolamento approvato con regio decreto del 24 luglio 1885, n. 3278 (serie 3ª), ed il ministro ha sempre facoltà di far eseguire ispezioni straordinarie sull'Istituto medesimo.

Art. 21.

Il commissario deve invigilare a che siano rigorosamente osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge rispetto al graduale versamento del capitale ed al rapporto fra l'ammontare di esso e quello delle cartelle emesse. Di ogni nuova emissione di azioni per la formazione del capitale deve dar notizia al Ministero, con l'indicazione dell'ammontare delle cartelle fondiarie esistenti in cassa e di quelle emesse in circolazione.

Allo spirare del triennio, dalla data del decreto di concessione, il commissario con l'intervento di un delegato del Consiglio di amministrazione, procede all'accertamento del capitale versato e delle cartelle emesse, agli effetti dell'articolo 3 della legge. Una copia del verbale di tale accertamento è trasmessa al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 22.

Quando dall'accertamento eseguito alla fine del triennio risulti che il capitale versato non ha raggiunto cinquanta milioni di lire, il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, promuoverà il decreto reale con cui dichiarerà cessato il privilegio accordato alla Società in esecuzione della legge del 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª).

Le stesse norme si applicano nel caso in cui venga accertato che la Società, dopo aver emesso 400 milioni di cartelle fondiarie, non avrà eseguito le ulteriori sottoscrizioni ed i relativi versamenti del capitale per serie di 20,000 azioni, ossia dieci milioni di lire per volta.

Agli effetti dell'articolo 3 della legge e della disposizione contenuta

in questo articolo, la facoltà di emettere cartelle, fino al decuplo del capitale e della riserva, si applica quando il capitale versato abbia raggiunto il limite massimo di 100 milioni.

Art. 23.

Il termine fissato nell'articolo 37 del regolamento approvato con regio decreto del 24 luglio 1885, n. 3278 (serie 3ª) per l'invio al Ministero del prospetto, mod. *A*, è prorogato al 15 gennaio ed al 15 luglio di ogni anno.

Tutte le altre disposizioni del regolamento predetto si applicano all'esercizio del nuovo Istituto di credito fondiario, in quanto non siano contrarie a quelle stabilite col presente.

Visto: d'Ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
GRIMALDI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
L. MICELI.

Il Numero **69** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Decreti Reali del 10 ottobre 1869, 11 dicembre 1887, N. 5138 (serie 3ª), 8 gennaio 1888, 7 aprile 1889, N. 6093 (serie 3ª) e 15 giugno 1889;

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I provvedimenti per concessione, conferma, rinnovazione, o riconoscimento di titoli o di ogni altra distinzione nobiliare, Ci saranno proposti dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Art. 2.

Lo stesso Nostro Ministro sarà Presidente della Consulta Araldica, rilascierà le dichiarazioni di riconoscimento di cui all'art. 25 del Regolamento della Consulta Araldica approvato col succitato Decreto Reale dell'8 gennaio 1888, ed eserciterà tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dal detto Regolamento e dai Decreti Reali 10 ottobre 1869, 11 dicembre 1887, e quelle demandate al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Regolamento approvato col Nostro decreto 15 giugno 1889.

Art. 3.

I registri araldici, le deliberazioni della Consulta e della Giunta permanente di Araldica si conserveranno presso il Ministero dell'Interno.

Art. 4.

È derogato a qualsiasi altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO.

RUDINÌ.
G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **70** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto in data 8 aprile 1888, N. 5353 (serie 3ª) che stabilisce le norme per la nomina e l'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al § 1 dell'art. 1° del succitato Nostro decreto 8 aprile 1888, dopo il capoverso *h*) è aggiunto il seguente:

i) in difetto di quanto richiedesi all'alinea precedente, avere superato un esame di cultura generale.

Al § 2 dello stesso articolo 1° alle parole: « di cui alle lettere *g*) ed *h*) del paragrafo precedente » sono sostituite le parole: « di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) del paragrafo precedente. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1891.

UMBERTO

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **LIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le istanze colle quali la Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, con sede in Milano, domanda di essere eretta in ente morale;

Visto lo Statuto della predetta Società approvato dall'assemblea generale del 23 aprile 1882 e modificato dalle assemblee generali straordinarie del 20 aprile e dell'8 dicembre 1890;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, dell'Industria e del Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società Italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, avente sede in Milano, è eretta in ente morale, ed è approvato il suo Statuto organico annesso al presente Decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2.

La Società dovrà inviare al Ministero d'agricoltura, dell'industria e del commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad essa richieste.

Art. 3.

Le modificazioni allo Statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1891.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATUTO della società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, approvato nell'assemblea generale del giorno 23 aprile 1882 in Milano.

I.

Costituzione, Scopo e Fondi della Società.

Art. 1.

È costituita una *Società italiana degli autori*, avente sede in Milano, e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

Art. 2.

La Società ha per iscopo:

a) la difesa mutua dei diritti d'autore spettanti ai soci;

b) l'appoggio morale e materiale ai soci, nei termini e modi indicati agli articoli 15, 16 e 17 del presente statuto;

c) promuovere lo studio e il perfezionamento delle disposizioni e delle leggi sui diritti d'autore nei rapporti del diritto privato e internazionale;

d) il mutuo soccorso fra i soci, sia mediante sussidi od assegni in caso di malattia o inabilità al lavoro del socio, sia mediante aiuto al medesimo o alla sua famiglia per compiere la educazione dei figli, o in caso d'infortunio o simili, in relazione al disposto nel terzo capoverso dell'articolo 15, co.. le seguenti norme:

« I. Ogni socio, il quale appartenga da almeno cinque anni alla Società, e che sia in regola coi versamenti annuali, potrà ottenere un sussidio in caso di gravi strettezze, o di gravi jatture, di malattia, o di impotenza al lavoro. »

« II. Spetta al Consiglio della Società di determinare il caso, l'entità, la forma e il modo di accordare il sussidio, dovendosi sempre aver riguardo alle condizioni previste dal sovra citato terzo capoverso dell'art. 15. »

« III. Il sussidio può essere accordato:

« *a*) Sotto forma di prestito sull'onore;

« *b*) Sotto forma di anticipazione su lavori letterarj o musicali, dei quali la riscossione dei diritti d'autore sia esclusivamente affidata alla Società;

« *c*) Sotto forma di semplice elargizione per una volta tanto, o a date ricorrenti;

« *d*) Sotto forma di aiuto, sia col promuovere la vendita delle opere del Socio, o la esecuzione de' suoi componimenti drammatici o musicali; o la stampa e vendita de' suoi lavori letterarj;

« *e*) La Società potrà occuparsi di agevolare beneficiate, rappresentazioni, concerti e conferenze a profitto di esso socio; come pure di intraprendere o favorire altre pubblicazioni a beneficio del sodalizio.

« IV. Sotto le forme contemplate dai capoversi *b*, *c*, *d*, *e*, e del comma precedente, potranno anche essere sussidiate le famiglie di un socio defunto, sempre che abbia appartenuto alla Società per almeno cinque anni;

« V. Il Consiglio, in via eccezionale potrà anche accordare sussidi, sotto le forme contemplate nei capoversi *b*, *c*, *d*, *e* del comma III, ad un socio che appartenga alla Società anche da solo un triennio, sempre che sia in regola coi versamenti annuali,

« VI. Il socio, o la famiglia del socio, che intendono di avere il prestito o il sussidio, come dal comma III, dovranno farne domanda in iscritto al Consiglio della Società, corredando la domanda di quei documenti che il Consiglio crederà di richiedere, e determinando sotto quale forma desiderano venga accordato il sussidio.

« VII. Il Consiglio delibera in merito, e sulla modalità, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

« VIII. Salvo sempre il diritto nella Società di esperire tutti i mezzi per farsi rimborsare dal socio moroso, questi, in difetto di pagamento, cadrà sotto le sanzioni dell'art. 26 del presente Statuto ».

Art. 3

Fanno parte di detta Società tutti gli scrittori ed autori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, italiani o residenti in Italia; e quindi uomini di lettere, pittori, scultori, musicisti, ingegneri, architetti, ecc., gli editori, i capi comici, e tutti coloro che giustifichino d'essere in possesso di diritti d'autore; ed in genere tutti i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti, che facciano adesione al presente Statuto.

Art. 4.

La Società si regge secondo le norme sancite dal Tit. X, lib. III del Codice civile, e quelle stabilite nel presente Statuto.

Art. 5.

I fondi pel conseguimento degli scopi sociali sono costituiti:

a) dal contributo d'ingresso in lire 10, che verranno anticipate da chi intende far parte della Società;

b) dal contributo annuo di lire 20, pagabili in rate semestrali;

c) dal 5 % sulle operazioni, sui conti e sulle esazioni che vengono fatte dalle rappresentanze sociali nell'interesse dei soci;

d) dal 10 % sulle esazioni che il socio riuscisse ad ottenere per mezzo del patrocinio della Società, sia in virtù di contratto, sia dopo contestazione e decisione giudiziale, sia in seguito a transazione; come anche per la rappresentazione di lavori drammatici e per *Piccoli diritti* relativi ad esecuzioni pubbliche di lavori musicali.

e) dal prodotto di pubblicazioni o rappresentazioni teatrali che gli autori consentissero a favore della Cassa sociale.

f) dai benefici di qualunque natura che la Società potrà raccogliere per donazioni, letture pubbliche, conferenze od altrimenti.

II.

Amministrazione e Rappresentanza della Società;
Diritti e Doveri dei Soci.

Art. 6.

La Società è amministrata da un Consiglio, composto di un un Presidente e venti Consiglieri eletti tra i soci.

La loro carica è gratuita.

Il Presidente e dodici Consiglieri devono avere residenza in Milano.

Il Consiglio potrà nominare all'estero dei membri corrispondenti onorarj.

Art. 7.

Il Presidente rappresenta la Società in giudizio, avanti le autorità o in confronto dei terzi; dà esecuzione direttamente e col mezzo degli Agenti alle deliberazioni del Consiglio, e ne firma gli atti.

Art. 8.

I membri del Consiglio nominano nel loro seno due Vice-Presidenti.

Nominano pure un segretario, che potranno scegliere anche fuori del Consiglio, ma nel seno della Società.

Il Segretario può essere retribuito.

Art. 9.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri sono eletti in assemblea generale, e stanno in carica per quattro anni.

Per la elezione del Presidente richiedesi la maggioranza assoluta dei votanti; per i Consiglieri basta la relativa.

Art. 10.

I Consiglieri saranno rinnovati per quarto ogni anno, previa estrazione a sorte fatta dal Consiglio, dei membri che devono uscire,

Il Consigliere che esce dopo quattro anni di carica, può essere rieletto.

Il Presidente cessa dalla carica dopo i quattro anni, ma può essere rieletto.

Art. 11.

I membri del Consiglio, che volessero dimettersi dalla carica, dovranno parteciparlo al Consiglio stesso, il quale provvederà direttamente o rimetterà la sostituzione alla prossima assemblea generale, giusta l'art. 13.

Art. 12.

Saranno considerati come dimissionari i membri residenti in Milano, che avranno mancato alla metà delle riunioni tenutesi dal Consiglio durante il semestre, senza giustificazione.

Art. 13.

Se per decesso o dimissioni avvenute nell'intervallo delle assemblee generali, il numero dei membri del Consiglio residenti in Milano non è ridotto a meno di sei, oltre il Presidente, il Consiglio potrà continuare validamente i suoi lavori senza domandare all'assemblea generale la sostituzione; ovvero potrà surrogare i membri dimissionari o decessi con quelli fra i soci che avevano ottenuto più voti nell'ultima elezione.

Se il Consiglio fosse ridotto a meno di sei membri, quelli che rimangono in carica convocheranno immediatamente un'assemblea generale per provvedere alle surrogazioni.

Il membro eletto, sia dal Consiglio, sia dall'assemblea, resta in carica il tempo necessario per compiere il quadriennio interrotto dal dimissionario o decesso.

Art. 14.

Le deliberazioni del Consiglio saranno valide, quando siano presenti almeno sette membri, compreso il Presidente o uno dei Vice-Presidenti, o vengano adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità, il voto del Presidente sarà preponderante.

Art. 15.

Il Consiglio ha l'amministrazione generale della Società.

Gli introiti di cui all'art. 6, dedotte le spese ordinarie e straordinarie, dell'azienda sociale, costituiscono gli utili della medesima, sul quali verrà anzitutto prelevato almeno un 10 per cento all'anno da impiegarsi cautamente a formare un fondo di riserva per gli eventuali bisogni straordinari della Società, ed anche per meglio assicurare il conseguimento degli scopi sociali.

E' pure stabilito un fondo speciale denominato di *mutuo soccorso* per gli assegni e sussidi, di cui all'art. 2 lettera *d*). In ciascun anno l'assemblea generale dei soci, sopra proposta del Consiglio, delibererà la somma da stanziarsi per detto fondo, secondo le risultanze del bilancio.

E parimenti sarà in facoltà dell'assemblea, sovra proposta del Consiglio, di stabilire sui residui utili dell'azienda quelle altre erogazioni che potessero essere giudicate convenienti.

E in particolare poi il Consiglio:

a) tratta, contratta, difende, transige e compromette, accetta o rifiuta donazioni, legati od altre disposizioni nell'interesse della Società;

b) stipula per conto degli autori, che ne lo richiedono, contratti col privati, cogli editori, librai, proprietari di giornali o riviste per la pubblicazione o riproduzione, o per lo spaccio delle opere scientifiche, artistiche e letterari dei soci;

c) riguardo alle opere d'arte, come architettura, pittura, scultura e simili, il Consiglio, oltre alle cure anzidette, avrà pur quella di mettersi in corrispondenza colle principali accademie e Società artistiche, anche estere, per tutelare sempre meglio i diritti e le opere dei soci, curandone anche nelle pubbliche esposizioni, specialmente straniere, per quanto è possibile, la collocazione, la illustrazione ed anche la vendita;

d) conviene colle amministrazioni od imprese teatrali, e per conto degli autori che ne lo richiedono, i contratti che fisseranno i diritti di questi; ne cura l'esecuzione, sia da parte degli autori, sia da parte delle amministrazioni teatrali;

e) veglia agli interessi della proprietà letteraria ed artistica, ed all'uopo presenta memorie o rimostranze alle autorità per la tutela dei diritti d'autore;

f) fa le pratiche necessarie presso le competenti autorità italiane e straniere per conseguire la tutela dei diritti d'autore e per la pubblicazione dei trapassi di proprietà. In questi casi però le spese relative sono a carico del socio e dovranno essere anticipate alla Società;

g) autorizza e sostiene a spese del socio tutti i procedimenti tanto in via civile quanto in via penale per rimborsi, indennità od altre azioni che ciascuno dei soci potesse accampare per la cessione, pubblicazione, rappresentazione o riproduzione delle sue opere, usurpazione di titoli, concorrenze sleali ed altre contraffazioni. Questi processi saranno introdotti e sostenuti dietro parere del Consiglio, a richiesta dell'autore medesimo o degli Agenti della Società, quando il Consiglio riconosca fondata l'azione;

h) sorveglia la percezione dei diritti d'autore, che sarà fatta dagli Agenti;

i) cura la riscossione, alla scadenza, di tutti i fondi sociali; ne dispone a norma del presente Statuto, e ne regola l'impiego;

j) nomina Agenti in Milano e negli altri principali centri d'Italia, per tutelare l'interesse dei soci, e ne determina le mansioni ed i corrispettivi;

k) elegge procuratori ed avvocati pel patrocinio delle cause, tanto in prima istanza quanto in grado di appello o cassazione;

l) decide, quale arbitro, tutte le controversie in materia di sua competenza che gli fossero sottoposte dai soci;

m) formola il Regolamento interno d'amministrazione.

Art. 16.

Ciascun socio, per la sua adesione al presente Statuto, conferisce al Presidente del Consiglio o chi per esso, un mandato all'effetto di introdurre in suo nome ed a sua richiesta:

a) qualunque processo ch'egli potesse personalmente avere in confronto di compratori, venditori od altri: ovvero in confronto di capicomici, impresari o direzioni teatrali, in dipendenza di contratti stabiliti per le sue opere, o per violazione del diritto di autore a lui spettante sulle medesime.

L'assenso prestato col fatto dell'adesione al presente Statuto, s'intende pure esteso ai processi in sede penale, e include anche un mandato speciale per la costituzione di parte civile;

b) qualunque processo interessante la generalità dei soci, o che sarà utile intentare, tanto in sede civile quanto in sede penale, a richiesta di venti soci almeno.

L'Associazione sosterrà per conto proprio i processi penali nelle questioni di contraffazioni.

Essa anticiperà le spese anche per quelli in linea civile a vantaggio degli autori che non ne avessero i mezzi, rimborsandosi sugli eventuali prodotti che ne risultassero, oltre al diritto delle percentuali, stabilito dall'art. 5.

Art. 17.

Riguardo ai contratti che la Società potrà per conto dei soci stipulare coi privati, editori, proprietari di teatri, impresari, appaltatori o direzioni di pubblici spettacoli, in difetto di speciali accordi cogli autori, si osserveranno le seguenti norme:

a) trattandosi di opere da pubblicarsi a mezzo della tipografia o della litografia, rimarrà sempre salvo il diritto d'autore; e la stampa s'intenderà accordata per una sola edizione di non oltre 2000 esemplari, con divieto all'editore di riprodurre in tutto o in parte il lavoro in giornali, riviste od altre pubblicazioni. E così pure nel caso in cui sia concessa la pubblicazione dell'opera in un giornale, sarà vietato all'editore o direttore del giornale stesso di poterla riprodurre in volumi separati, od in altri giornali, quantunque posseduti dallo stesso editore;

b) riguardo alle opere destinate alle scene, il diritto di riproduzione s'intenderà limitato ad un anno, ove si tratti di opere drammatiche, e ad una *stagione* trattandosi di opere musicali o coreografiche: in caso di opere musicali o coreografiche dovrà sempre essere indicato il teatro in cui avranno a rappresentarsi.

c) per la riproduzione di opere di belle arti sotto ogni forma e maniera, e per la esecuzione di lavori musicali in accademie, concerti, caffè e simili, potranno prendersi speciali accordi; ma la durata della concessione non dovrà eccedere un anno.

Degli agenti.

Art. 18.

La gestione dell'azienda economica sarà affidata, sotto la sorveglianza e dipendenza del Consiglio, ad un Agente superiore e ad Agenti regionali o provinciali, le cui attribuzioni saranno stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 19.

Il servizio di cassa sarà fatto da un Istituto di credito di Milano o da un Cassiere da nominarsi dal Consiglio, e secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento.

Il Cassiere non potrà fare alcun pagamento che non sia autorizzato da mandato firmato dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti, e da un Consigliere di turno.

III.

Delle Assemblee generali.

Art. 20.

Nella prima domenica di aprile di ciascun anno i soci saranno convocati in assemblea generale per udire e discutere il rapporto morale ed economico dell'azienda sociale, e per dare il voto sul Consuntivo dell'annata precedente e su quegli altri oggetti che fossero posti all'ordine del giorno.

Nella stessa assemblea si procede alla nomina del presidente, dei consiglieri, dei probiviri e dei due revisori dei conti.

Nel corso dell'anno altre assemblee generali straordinarie potranno aver luogo tanto per iniziativa del Consiglio, quanto per domanda di trenta soci almeno, portante gli oggetti da trattarsi.

Nel solo caso di assemblee straordinarie i soci saranno convocati in tempo debito a domicilio per lettera recante l'ordine del giorno delle materie da discutersi.

Tanto nelle adunanze ordinarie, quanto nelle straordinarie, si delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo il disposto dell'art. 30.

Art. 21.

Le assemblee generali sono presiedute dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti del Consiglio, e, in mancanza, da uno dei suoi membri eletti dallo stesso Consiglio.

Le deliberazioni saranno riferite a verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta a maggioranza fra i membri presenti, salvo i casi di affari personali, nei quali la votazione si fa per ischede segrete, come pure quando ciò è reclamato da dieci membri dell'assemblea.

IV.

Scioglimento.

Art. 23.

Nel caso in cui gli introiti non coprissero le spese della Società, il Consiglio dovrà convocare l'assemblea generale, la quale pronunzierà se debba procedersi allo scioglimento.

Il rapporto del Consiglio dovrà essere depositato all'ufficio della Società otto giorni prima dell'adunanza, affinchè i soci possano prenderne cognizione.

Art. 24.

Qualora venga pronunciato lo scioglimento previsto dall'articolo precedente, la liquidazione sarà fatta dal Consiglio, assistito dagli Agenti, secondo il modo e le forme che verranno stabilite dal Regolamento

V.

Disposizioni generali.

Art. 25.

Il socio è obbligato per un triennio.

Il socio che, spirato il triennio, intendesse escire dalla Società, dovrà darne avviso per iscritto tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Art. 26.

Il socio che contravvenga ripetutamente alle disposizioni di questo Statuto, o commetta azioni o subisca condanne che offendano la sua onorabilità, potrà essere escluso dalla Società per deliberazione del Consiglio colla perdita dei benefizj sociali, e salvo al socio l'appello all'assemblea generale.

Art 27.

Tutte le contestazioni relative alle infrazioni al presente atto e tutte le altre che si potranno elevare durante la Società, o pendente la sua liquidazione, sia fra i soci, sia fra questi e la Società o fra gli agenti e la Società, saranno rimesse ad un apposito Comitato di tre probiviri od arbitri scelti ad ogni anno nel seno dell'assemblea a maggioranza assoluta di voti, e sempre rieleggibili, senza alcuna formalità di procedura.

Art. 28.

Nel caso che un socio per morte o per altra causa cessasse dall'appartenere alla Società, i suoi eredi od aventi causa dovranno rimettersi, per la definizione di ogni loro pendenza colla Società, alla decisione del Comitato dei probiviri, il quale pronunzierà in modo inappellabile.

Art. 29.

Per l'esatto adempimento di tutte le presenti stipulazioni e per ogni conseguente azione e responsabilità, le parti dichiarano di riconoscere per fôro competente i giudizi di Milano, ove dichiarano di eleggere il loro domicilio legale per tutto ciò che riguarda e si riferisce al presente Statuto; però ogni azione relativa, fermo il disposto dell'articolo precedente, anche per coloro i quali hanno residenza fuori di Milano, potrà promuoversi avanti i giudizi di questa città, con avvertenza, per altro che la citazione dovrà farsi al domicilio del socio, indicato e riferito nei registri della Società.

VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

Entro un anno dalla costituzione della Società si potrà procedere alla revisione del presente Statuto. Tutte le modificazioni saranno proposte in assemblea generale, e non potranno essere accolte se non colla adesione di due terzi almeno dei soci o in assemblea, od anche altrimenti espressa posteriormente, entro un mese dalla medesima.

Art. 31.

Il Consiglio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redigerà il Regolamento per la esecuzione del presente Statuto, e ne darà copia a ciascun socio che ne faccia richiesta.

Visto d'Ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
L. MICELI.

Il Numero **LIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione con cui il Consiglio comunale di Lacco Ameno approvò il piano regolatore edilizio di quell'abitato, compilato il 4 luglio 1890 dall'aiutante del Genio civile Enrico De Santo;

Ritenuto che tale piano deve sostituirsi a quello approvato con R. decreto 29 agosto 1889, che non può essere eseguito perchè elevato sopra dati inesatti;

Che eseguite le regolari pubblicazioni, non fu presentato alcun reclamo in contrario;

Che la necessità pel comune di Lacco Ameno di adottare un piano regolatore edilizio, fu già riconosciuta col citato R. decreto;

Che il nuovo progetto fu, a senso della legge 2 marzo 1884, n. 1995, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa ed omologato dal prefetto di Napoli;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 2 marzo 1884, n. 1985;

Udito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo piano regolatore edilizio dell'abitato di Lacco Ameno (Napoli) compilato dall'aiutante del Genio civile Enrico De Santo in data 4 luglio 1890, e, visto, d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Per l'attuazione del piano è assegnato il termine di anni cinque a decorrere da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1891.

UMBERTO.

G. Finali.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 25 gennaio 1891:

Ughetta Achille, commissario di 2ª classe, promosso commissario di 1ª classe a decorrere dal 1° febbraio 1891:
Cerchi Giuseppe, id., id. id.
Autuori Raffaele, id., id. id.
Cortani Giuseppe, id., id. id.
Corsi Isacco, id., id. id.
Vernarecci Emilio, allievo commissario, promosso commissario di 2ª classe a decorrere dal 1° febbraio 1891.
Alba Antioco, id., id. id.

Con R. decreto del 1° febbraio 1891:

Giachino Domenico, allievo commissario, promosso commissario di 2ª classe a decorrere dal 16 febbraio 1891:
Pelanda Giovanni, id., id. id.
Rota Michele, id., id. id.
Martinengo Filippo, id., id. id.
Gabellini Agostino, id., id. id.
Bona Luigi, id., id. id.
Finocchi Augusto, id., id. id.
Serra Tommaso, id., id. id.
Carminiani Giuseppe, id., id. id.
Malgarotto Giovanni, id., id. id.
Guardati Mariano, id., id. id.
Gerini Iacopo, id., id. id.
Grassi Arturo, id., id. id.
Ricci Annibale, id., id. id.
Rastrelli Alfredo, id., id. id.
Gobbo Camillo, id., id. id.

Con Regi decreti del 5 febbraio 1891:

Stagno Roberto, guardiamarina, rettificato il suo cognome in Andrioli Stagno.

Con R. decreto del 22 febbraio 1891:

Morin Costantino, contr'ammiraglio, nominato comandante della R. Accademia navale a decorrere dal 1° marzo 1891.

Con R. decreto del 26 febbraio 1891:

Marchese Carlo, capitano di vascello, nominato capo di stato maggiore della squadra permanente, in surrogazione dell'ufficiale superiore di pari grado Volpe Raffaele, a decorrere dal 1° marzo 1891.

Bonamico Domenico, capitano di corvetta, collocato nella posizione di servizio ausiliario, per sua domanda, ed inscritto col suo grado nella riserva navale, a decorrere dal 1° marzo 1891.

BOLLETTINO N. 7

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 9 al dì 15 febbraio 1891

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio essenziale: 4 bovini, con 3 morti, a Cuneo e Centallo.

Regione II. — Lombardia.

Pavia — Febbre aftosa: vari capi a Corteolona e Inverno.
Milano — Id: la malattia è comparsa pure nei comuni di Villanova, Noviglio e Gazzano.
Sondrio — Id.: altri 54 casi in 10 stalle, a Sondrio e Castione.
Brescia — Id: 1 a Castirano.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Brescia.
Cremona — Id.: 1 letale, a Sospiro.
Mantova — Carbonchio sintomatico: 1 letale a Poggiorusco.

Regione III. — Veneto.

Verona — Febbre aftosa: 8 bovini a Villafranca, Grezzana e Salizzole.
Belluno — Id.: 320 bovini in più stalle a Trichiana; 163 in 18 stalle a S. Giustina, Longarone e Belluno; 75 a Feltre, Quero, Lentiai, Vas, Fonzaso, Sovramonte, Pieve di Cadore e Vigo.
Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Cesiomaggiore.
Treviso — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Gajarine e Caerano.
Venezia — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Cinto.
Padova — Id.: 1 letale, a Vighizzolo.
Febbre aftosa: 4 bovini a Galliera.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Podenzano.
Modena — Id.: 1 bovino, morto, a Nonantola.
Carbonchio sintomatico: 1 letale a Cavezzo.
Ferrara — Id.: 1 bovino, morto, a Copparo.
Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a S. Giorgio.
Forlì — Carbonchio: 3 bovini morti, a S. Arcangelo, Montefiorito e Gatteo.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Ascoli — Rabbia: un suino, abbattuto, a Castel di Lama.

Regione VII. — Toscana.

Arezzo — Tifo pettecchiale dei suini: 1, a Castiglion Fiorentino.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Foggia — Affezione morvofarcinosa: 3, ad Ascoli Satriano 1 abbattuto.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Cosenza — Affezione morvofarcinosa: seguitano i casi già denunziati: uno nuovo ad Alvito.
Napoli — Carbonchio essenziale: 1, a Vico Equense, letale.

Roma, addì 27 febbraio 1891.
Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

È interrotta la linea fra Moulmein (India) e Bangkok (Siam).

I telegrammi pel Siam ed oltre s'istradano per Singapore riscuotendo le tasse relative a questa via.

Roma, 26 febbraio 1891.

È riattivata la corrispondenza telegrafica con Iquique (Chili), però è interdetto l'uso del linguaggio convenuto.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO demografico dei comuni capoluoghi di provincia — Mese di gennaio 1891.

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nel gennaio del 1889 la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per tifo esantematico, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare o tubercolosi disseminata o per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi, riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi otto anni dall'ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune.

Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento, i quali non possono essere di molto inferiori al vero. Pertanto la cifra della popolazione al 31 dicembre 1889 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1881 esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

4° Differenza fra il numero dei nati e quello dei morti (2-3).

5° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

6° Emigrati in altri comuni del regno od all'estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

7° Differenza fra gli immigrati e gli emigrati (5-6).

8° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1889 (1+4+7).

9° Guarnigione, secondo l'ultimo stato inviato dall'autorità militare.

10° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1889.

11° Popolazione totale al 31 dicembre 1889 (8+9+10).

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il bollettino non tiene conto degli atti di morte registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del regno od all'estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale. Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1889 secondo i registri comunali d'anagrafe	Popolazione meno quella con dimora occasionale e la guarnigione	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
			Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione		Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite-crupoza e bronco polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
						Residente	Avventizia												
Alessandria	72670	67786	68	173	6	124	14	—	1	1	—	—	1	—	—	—	18	22	5
Cuneo	28308	25624	13	64	3	63	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	8	3	4
Novara	38195	34090	68	131	3	90	32	—	1	—	1	—	—	—	1	—	17	13	7
Torino	312422	293510	156	760	55	702	82	1	1	2	18	6	18	—	1	5	146	78	35
Genova	210652	196981	105	546	55	502	36	—	2	—	7	1	5	—	—	1	111	49	8
Porto Maurizio	9059	8876	3	12	—	28	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—
Bergamo *	40256	37237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brescia	68623	62214	69	165	13	178	38	—	1	—	2	—	1	—	—	—	36	21	9
Como	30331	29468	26	87	7	77	27	—	6	1	—	—	2	—	—	—	10	5	2
Cremona	38141	34632	20	76	7	79	36	—	—	—	3	—	2	—	—	—	16	11	4
Mantova	32486	29524	17	70	9	90	17	—	2	—	—	1	1	—	—	—	11	11	5
Milano	418972	399061	218	1207	43	1032	137	—	13	1	31	2	9	—	—	1	138	108	39
Pavia	32339	27949	28	101	2	78	31	—	—	—	—	—	1	—	—	—	14	8	7
Sondrio	8613	7054	4	27	2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1889 secondo i registri comunali d'anagrafe	Popolazione meno quella con dimora occasionale e la guarnigione	NUMERO Dei matrimoni	NUMERO Dei nati	NUMERO Dei nati morti	NUMERO Dei morti nella popolazione Residente	NUMERO Dei morti nella popolazione Avventizia	NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite cruposa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	17402	16825	15	53	—	38	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	9	3	1
Padova	81008	75540	34	240	11	247	20	—	—	—	4	1	4	—	—	2	29	30	9
Rovigo	11413	10919	3	23	3	29	2	—	—	—	4	2	—	—	1	—	3	6	1
Treviso	39944	—	3	95	2	79	17	—	1	—	2	1	—	—	—	—	8	14	3
Udine	37139	34238	24	82	2	74	7	—	—	—	2	—	—	—	—	—	10	7	2
Venezia	152416	134524	78	385	11	497	37	10	15	1	8	1	3	—	—	—	66	46	23
Verona *	73104	63354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	41212	38460	23	92	6	96	8	—	—	—	—	—	3	—	1	—	10	9	5
Bologna	138339	129796	80	306	13	410	21	—	5	1	5	—	4	—	—	—	68	54	12
Ferrara	83140	80535	29	234	19	278	(a	—	2	16	—	—	3	—	1	—	4	19	9
Forlì	43930	42093	20	147	4	108	2	—	1	1	1	2	2	—	—	—	9	8	8
Modena	65139	61180	14	193	12	187	12	5	—	2	—	1	2	—	—	—	22	16	10
Parma	51776	46356	21	117	4	153	16	—	—	—	—	1	1	—	—	—	20	14	5
Piacenza	38821	32336	14	96	2	93	31	—	—	—	1	—	3	—	—	—	6	17	4
Ravenna *	64560	62439	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio nell'Emilia	55125	52968	34	184	4	174	26	2	—	—	—	—	1	—	—	—	25	11	13
Arezzo *	41040	40414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze *	185057	172975	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grosseto	8470	7014	5	30	—	20	6	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7	3	2
Livorno	107481	102279	49	248	12	319	4	—	15	9	2	1	1	—	—	—	37	35	7
Lucca	80152	77163	28	180	9	166	22	—	—	2	2	4	3	—	—	1	16	11	4
Massa	22674	22029	12	69	4	59	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	7	1
Pisa *	61124	57630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena *	28970	27430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	54715	51083	24	161	5	117	7	—	—	—	1	1	2	—	—	—	9	9	5
Ascoli Piceno *	28403	27296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	22651	22083	12	79	4	69	5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	9	3	2
Pesaro	24746	22993	13	75	3	86	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	4
Perugia	54867	52289	38	131	16	132	9	—	1	—	1	—	2	—	—	—	11	6	8
Roma	415498	374084	197	1326	75	828	140	—	12	—	29	3	7	—	16	2	116	110	46
Aquila *	19924	18619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	15999	15256	10	71	6	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	3
Chieti *	23528	22436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo *	21960	21180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	24943	—	13	112	12	68	5	—	13	—	1	—	2	—	—	—	5	5	4
Benevento	25650	23971	11	104	6	76	1	—	—	16	—	—	1	—	1	—	7	1	2
Caserta	35624	31321	12	138	8	78	—	—	—	2	—	—	3	—	—	—	23	5	5
Napoli	517067	492308	228	2053	154	1687	105	—	21	9	8	3	18	—	2	2	326	146	77
Salerno	37374	34704	29	58	6	123	2	—	3	—	—	—	1	—	—	—	14	4	8
Bari	70397	67582	31	332	22	153	7	2	—	—	3	3	3	—	—	2	28	3	7
Foggia	44462	43039	20	213	13	116	9	—	20	—	2	—	3	—	—	1	14	3	10
Lecce	28716	27111	12	106	3	68	—	—	—	—	1	—	1	—	4	—	7	7	5
Potenza	20252	19369	10	59	6	49	5	—	6	1	—	—	—	—	—	—	19	2	3
Catanzaro	29863	28104	12	105	6	111	1	—	—	—	13	—	—	—	2	1	12	5	7
Cosenza	20076	19055	10	78	4	51	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	5
Reggio di Calabria	42650	40553	25	173	15	112	7	—	—	1	1	—	1	—	1	—	12	8	4
Caltanissetta	33519	32739	18	154	10	91	1	—	—	—	23	—	1	—	—	—	7	1	5
Catania *	115665	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Girgenti	24053	22517	16	101	10	69	—	—	11	—	—	—	2	—	3	—	6	2	8
Messina *	139744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	267294	255558	132	986	55	741	(a)	—	39	5	14	—	4	—	—	1	114	40	47
Siracusa	26795	25685	23	123	4	56	2	—	—	—	2	—	2	—	1	—	7	4	3
Trapani	43018	41640	36	177	8	73	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	12	9	4
Cagliari	416[illegible]8	38559	26	152	4	103	6	—	—	—	4	—	1	—	7	—	12	10	11
Sassari *	39026	36687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Roma, addì 2 marzo 1891.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 28 febbraio 1891.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.
Barometro a mezzodì 768, 0
Umidità relativa a mezzodì. 39
Vento a mezzodì . . . . . Nord debolissimo.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 15°, 6, Minimo 1°, 6,
Pioggia in 24 ore: — —

Li 28 febbraio 1891.

Europa pressione elevatissima Russia meridionale, bassa Nord, elevata altrove. Kiew 782; Bodo 718.

Italia 24 ore: barometro leggermente salito; cielo sereno; qualche brinata gelata Nord. Temperature massime elevate.

Stamane cielo bello, venti deboli settentrionali. Barometro 772 mill. estremo Nord; 768 Sardegna ed estremo Sud.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli settentrionali; cielo generalmente sereno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 1 marzo 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.
Barometro a mezzodì . . . . . = 767. 8.
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 41.
Vento a mezzodì . . . . . . NW.
Cielo a mezzodì . . . . . . sereno.
Termometro centigrado { massimo = 14°. 1. minimo = 2°. 8.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 1 marzo 1891.

Europa pressione piuttosto bassa Nord, specialmente elevata latitudini medie e Russia meridionale. Arcangelo 750; Rochefort, Zurigo 773; Buda-Pest 775; Kiew 778.

Italia, 24 ore: barometro poco cambiato, cielo sereno. Temperatura alquanto diminuita; brinate gelate Italia superiore.

Stamane cielo nuvoloso coperto Puglie, sereno altrove. Venti settentrionali freschi forti basso Adriatico, deboli altrove. Barometro 770 a 771 Nord e alto medio versante Adriatico; 768 Cagliari, Palermo, Lecce, 767 Malta.

Mare agitato Canale Otranto.

Probabilità: venti settentrionali freschi Sud, deboli altrove, cielo sereno, brinate gelate Nord e stazioni elevate.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

STRASBURGO, 28. — Un'ordinanza del Ministero, pubblicata oggi, stabilisce che il decreto del 22 maggio 1888, relativo all'obbligo del passaporto nell'Alsazia-Lorena, deve essere applicato in tutta la sua estensione a decorrere da martedì 3 marzo, ore 8 antimeridiane, e che sono soppresse tutte le facilitazioni per la circolazione sulle ferrovie mediante biglietti di corrispondenza.

PARIGI, 28. — La Commissione delle Dogane ha approvato con qualche riserva la relazione generale dell'on. Méline, la quale sarà presentata martedì alla Camera.

L'onor. Méline chiederà che la sua relazione sia posta all'ordine del giorno della Camera.

MADRID, 28 — La *Gaceta* pubblica il decreto di nomina del maresciallo Martinez Campos a Presidente del Senato.

BERLINO, 28. — *Reichstag* — Continua la discussione del progetto di legge sui premi di rafferma ai sottufficiali.

Il Cancelliere conte di Caprivi, rispondendo a Richter, dichiara che i liberali tedeschi non costituiscono un appoggio sicuro pel Governo, e che nessun Gabinetto potrebbe far calcolo sul loro concorso. Soggiunse: « Facciamo di tutto per avere la coscienza netta. Vogliamo anche aver forte la mano pel caso che — Dio ce ne preservi! — fosse necessario servircene. »

BERLINO, 28. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* constatando l'unanimità della stampa tedesca nel giudicare gli avvenimenti di Francia, dice che tale fatto è una salda garanzia che, se la nazione dovesse difendere un giorno la sua dignità, tutti i tedeschi sarebbero pronti a combattere per l'unità della patria.

LISBONA, 28. — Il re è ristabilito.

BERLINO, 28. — *Reichstag.* — Continua la discussione del progetto di legge sui premi di rafferma ai sottufficiali.

Si respinge la proposta del Governo di accordare premi di rafferma progressivi dal nono al dodicesimo anno.

Si approva invece la proposta di Windthorst che accorda un premio di mille marchi ai sottufficiali dopo un servizio attivo di dodici anni.

PARIGI, 28. — I giornali commentano il Rescritto del cancelliere, conte di Caprivi, relativo ai passaporti nell'Alsazia-Lorena.

Il *Temps* dice che è inutile discutere, ma che si deve trarre profitto dall'incidente per l'avvenire; si duole che l'opinione pubblica non abbia lasciato i pittori liberi di recarsi a Berlino se lo desideravano; soggiunge che è pericolosa ogni disposizione intransigente di animo quando si tratta di questioni internazionali.

La *Liberté* dice che la Francia e la Germania continueranno a guardarsi in cagnesco.

Il *Jour* dice: « Avvenga che può! »

Pichon scrive nel *Paris*: « Tutte le manovre per farci uscire dalla calma saranno inutili, come pure gli sforzi per farci rinunziare a ciò che ci è dovuto.

CAIRO, 28. — L'Agente di Francia, conte d'Aubigny, indirizzò una Nota al Governo egiziano colla quale conferma la protesta per la nomina di Scott a consigliere del Ministero della giustizia e dichiara che, non avendo la Francia ottenuta alcuna soddisfazione, parte chiamato dal suo Governo per dare spiegazioni.

Il sig. D'Aubigny è partito oggi da qui e domani s'imbarcherà per Marsiglia.

BERLINO, 28. — *Reichstag.* — Il Cancelliere, conte di Caprivi, nel suo discorso dichiarò altresì che i giornali da un pezzo fanno apparire come fuoco di bengala un antagonismo tra lui e il principe di Bismarck, ma che questo antagonismo non esiste.

LONDRA, 1. — Avvennero disordini nei *docks*. Parecchi operai rimasero feriti.

La situazione è tesa.

La polizia mantiene l'ordine.

LIONE, 1. — Vi fu una dimostrazione in favore dell'entrata in franchigia delle materie prime necessarie alla fabbricazione delle seterie.

Il deputato Burdeau pronunziò un discorso imponente in una riunione pubblica di 3000 persone contro la politica protezionista.

Il Sindaco di Lione pronunziò poscia pure un discorso in favore del mantenimento dell'entrata in franchigia, come fu stabilito fin dal 1869.

Un ordine del giorno in questo senso fu approvato ad unanimità.

NAPOLI, 1. — L'incrociatore inglese *Australia* è giunto in questo porto.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 28 febbraio 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —		95,55 57 1/8 60 65 70	— —
RENDITA 5 0/0 2.a »	—	—	—	95,55 57 1/2 60	95 57 1/2		(72 1/2 77 1/2 80	— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			61 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			[illegible]9 60
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 —
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			97 20
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			100 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 91	500	500		— —			456 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			469 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			480 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			496 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			707 —
» » Mediterranee stampigliate	1 genn. 91	500	500		— —			524 —
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 91	1000	750		— —			665 —
» » Romana	»	1000	1000		— —		1070	— —
» » Generale	»	500	300		— —		393	— —
» » di Roma	»	500	250		— —			550 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			45 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottobr. 90	500	500		— —			470 —
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 91	500	400		— —			510 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 89	500	500		— —			75 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —		932	— —
» » Acqua Marcia	1 genn. 91	500	500		— —		1126 1120	— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —		274	— —
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —		403 409	— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			210 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			259 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			114 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			20 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			373 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			250 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			225 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			200 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			465 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			195 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			425 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
27 febbraio 1891.
Consolidato 5 0/0 nominale . . . . L. 95 818
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 642
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 60 2?0
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 58 957

V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 97 1/2
	Parigi	Cheques	»	»	100 77 1/2
3	Londra	90 giorni	»	»	25 26
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: FRANCESCO DE VECCHIS

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1891

Rendita 5 0/0	96 05	Az. Banco di Roma	550 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0/0	60 —	» Banca Tiberina	45 —	» » Navig. Gen. Italiana	378 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	94 —	» » Ind. e Com.	470 —	» » Metallurgic. Italiana	253 —
Prest. Rothschild 5 0/0	100 —	» » » Certif.	461 —	» » della Piccola Borsa	235 —
Obb. città di Roma 4 0/0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	505 —	» » Fondiar. Incendi	80 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	458 —	» » » Merid.	95 —	» » Fond. Vita	230 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gas stampigl.	910 —	» » Caoutchouc	70 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	496 —	» » Acqua Marcia st.	1130 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	465 —
Az. Fer. Meridionali	702 —	» » Condot. d'ac.	265 —	» » » 4 0/0	195 —
» » Mediterranee	524 —	» » Gen. Illumin.	253 —	» » Ferroviarie	290 —
» » » certif.	514 —	» » Immobiliare	405 —	» Fe. Napoli-Ottajano	210 —
» Banca Nazionale	1660 —	» » Molini e Magaz. Gen.	210 —		
» » Romana	1065 —	» » Tramway Om.	112 —		
» » Generale	398 —	» » Fond. Italiana	20 —		
		» » Min. Antim.	— —		